



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

www.cna.it/fit

Prot. 107/MC/mti

Roma, 17 Dicembre 2018

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita

Al Consiglio Nazionale CNA Fita

Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita

OGGETTO: Decreto Genova

Cari Colleghi,

il 13 Dicembre 2018, il MIT ha condiviso con le Associazioni di Categoria degli autotrasportatori, **il Decreto attuativo che rende effettivamente fruibili i 20 milioni di euro stanziati per l'anno 2018 a favore delle imprese di autotrasporto per il ristoro dei maggiori costi che le stesse devono sostenere a causa del crollo del Ponte "Morandi" a Genova.**

Come noto, il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto noto come "Decreto Genova" (convertito in Legge 16 Novembre 2018, n°130), ha stanziato, **per l'anno 2018, 20 milioni di euro** per il ristoro delle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto in conseguenza dei maggiori costi sostenuti a causa del crollo del Ponte "Morandi" (per le stesse finalità, il comma 607 del DDL bilancio 2019 - A.S. n° 981 - in discussione al Senato, prevede ulteriori risorse per gli anni 2019 e 2020 : 80 milioni per ciascun anno).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), **coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130** (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante:

«Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.». (18A07450)

(GU n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)

Vigente al: 19-11-2018

Art. 5

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità

3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2018**, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*



La norma richiamata, prevede l'emanazione di un Decreto attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del "Decreto Genova": D.L. 28 Settembre 2018, n°109 – G.U.S.G. n°226 del 28.9.2018.

L'incontro del 13 Dicembre, convocato per dare corso al disposto normativo di cui sopra, è pertanto giunto tardivamente: il termine di 60 giorni per la predisposizione del Decreto attuativo è scaduto il 27 Novembre 2018.

I dirigenti del MIT che hanno illustrato la "Bozza" di decreto attuativo, per il suddetto motivo, per l'esigenza di soddisfare al più presto le già troppo lunghe attese delle imprese e per altre circostanze che avrebbero potuto allungare ulteriormente i tempi, hanno sottolineato l'opportunità di giungere ad una condivisione del decreto attuativo entro lo stesso 13 Dicembre 2018.

Il documento è stato quindi analizzato partendo da queste premesse e la discussione relativa ai suoi contenuti, ha dato l'esito di seguito evidenziato.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del ristoro le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** di cui **all'articolo 40 della Legge n° 298/1974**:

L. 298/74 - Art. 40 - Definizione

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Il ristoro riguarda i maggiori costi sostenuti nel 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi e quindi relativi al periodo: **14 Agosto - 31 Dicembre 2018**.

Il Disposto di legge generale (D.L. N°109/2018 convertito in Legge n° 130/2018), prevede che con il decreto attuativo vengano definiti, con **riferimento al solo anno 2018, periodo 14.8.2018 – 31-12.2018**:

- **TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE A RISTORO**
- **CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI**

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE A RISTORO

Le tipologie di spese ammesse a ristoro sono le seguenti:

a) Viaggi con **ORIGINE e/o DESTINAZIONE**

- **COMUNE DI GENOVA**
- **PORTO DI GENOVA**

b) **Viaggi nel territorio nazionale** che abbiano comportato, per effetto del crollo del Ponte Morandi, la **forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi**

Sono pertanto ammesse a rimborso anche imprese che, nell'ambito di un trasporto nazionale, pur non avendo come origine-destinazione comune e/o porto di Genova, sono costrette ad effettuare percorsi stradali e/o autostradali aggiuntivi rispetto a quanto effettuavano o avrebbero effettuato se non si fosse verificato il crollo del Ponte "Morandi"

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL RISTORO

In merito ai criteri e modalità per l'erogazione del ristoro a favore degli autotrasportatori, si è convenuto sulla proposta del MIT che prevede, quale parametro della misura di indennizzo, un **IMPORTO UNITARIO di 20 euro/viaggio** derivante dalla **suddivisione** delle risorse complessivamente stanziati, **20 milioni di euro**, per il **numero totale dei Viaggi** che interessano le aree urbane ed il nodo portuale stimati in "almeno un milione" (500.000/gg che interessano il nodo portuale – altrettanti che riguardano l'area urbana di Genova):

€ 20.000.000 : 1.000.000 di viaggi = € 20,00 / viaggio

Una individuazione analitica, avrebbe potuto prestarsi a potenziali maggiori parzialità e criticità, per tale motivo si è **convenuto all'unanimità su tale soluzione forfetaria** che, chiaramente, **se i viaggi si dimostrassero inferiori al numero sopra stimato, vedrebbe aumentato l'importo unitario.**

Per l'individuazione del numero dei viaggi (da moltiplicare per l'importo unitario di 20 euro), è stato introdotto un **coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 : da applicare ESCLUSIVAMENTE** ai viaggi con destinazione il **Comune di Genova** e che comportino un **numero di consegne superiori a 5.**

In estrema sintesi, nei casi dove la congestione dell'area urbana aumenta considerevolmente i tempi della distribuzione urbana, ogni due viaggi, se ne riconosce uno in più: viaggi 2 x 1,5 = 3 Viaggi

In ogni caso, non può essere riconosciuto, un numero superiore a 5 viaggi al giorno per ogni automezzo.

Il **tetto massimo** dei viaggi rimborsabili giornalmente, **vale anche per il numero dei viaggi ottenuti applicando il moltiplicatore di 1,5:**

1,5 x 4 viaggi = 6 = **Max 5 viaggi** rimborsabili

Per ogni altro aspetto ed approfondimento, **si rinvia al testo del Decreto attuativo** allegato che, **si ricorda, NON HA VALIDITÀ SINO A QUANDO NON VERRÀ UFFICIALMENTE PUBBLICATO.**

Nel riservarci di inviare eventuali ed ulteriori informazioni-precisazioni, **in attesa della firma del Ministro e della relativa pubblicazione del decreto attuativo** de quo, si invitano le imprese ad iniziare a reperire la documentazione di viaggio necessaria per documentare le domande.

Cordiali saluti

Allegati:

1. Bozza Decreto attuativo condiviso il 13 Dicembre 2018

(f.to) Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi